
Scuola secondaria di secondo grado
Adempimenti fine
anno scolastico 2018/2019

A large, light blue, stylized letter 'S' logo that serves as a background for the page. It is composed of thick, rounded strokes and is positioned centrally, overlapping the text above and the 'moadir' text below.

moadir

Sommario

CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2018/2019	3
<i>I crediti</i>	3
<i>Il Documento del Consiglio di Classe</i>	5
<i>Scrutini finali</i>	6
<i>Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento</i>	6
Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico	9
SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante	10
Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2018/2018 (le schede sono puramente orientative)	12

moa dir

CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2018/2019

I crediti

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale ..." (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione(O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art.8 dell'O.M. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015 , art.8 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [dell'art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#)), ed entra a far parte del voto finale complessivo d'esame.

Occorre tener presente che ai sensi del [D.Lgs 62 del 2017](#) sono state modificate le tabelle per l'attribuzione del credito scolastico.

La commissione di esame, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni e che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
- b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007,art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009; art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#) , [art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#)): il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non dà un voto numerico (art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione (dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999 , dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dell'art.8 dell'O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008, dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, dell'art. 6,

comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 , dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#) , art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019) nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2. dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999 , al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, all'art. 8, comma 14 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, all'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013 e dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#) , [art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#)).

Dalla lettura del comma 3 dell'art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009,dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011,art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#) , [art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#)) si deduce la volontà dell'amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione che prevedeva che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto fosse risultato determinante, sarebbe diventato un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell'insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998; TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010).

Riepilogando:

- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
- l'insegnamento della religione cattolica non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
- l'insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla determinazione del credito scolastico per la parte inerente alla cosiddetta "banda di oscillazione".

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3 dell'O.M. n.128/1999 , dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, dal comma 14 dell'art. 8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, dall'art.6, comma 3 del DPRn.122 del 22giugno 2009,dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#) , [art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#). L'Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione

del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'ultimo anno) che va da 7 a 8 (il credito scolastico).

Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all'interno della banda di oscillazione?

Sono :

- a) valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).
- b) assiduità della frequenza scolastica.
- c) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'insegnamento della religione cattolica).
- d) partecipazione alle attività complementari ed integrative.
- e) eventuali crediti formativi documentati.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell'art.8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; comma 6 dell'art. 8 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, comma 6 art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#) , art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019).

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo che faccia riferimenti ai contenuti disciplinari dell'irc (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all'ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

[Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico - a.s. 2018/2019](#)

[Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2018/2019 \(le schede sono puramente orientative\)](#)

Il Documento del Consiglio di Classe

Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio (art.6 dell'O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010, art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art.6 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell'art.6 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, [dell'art.6 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#)) relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed

osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi ([dell'art.6, comma 7 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [art.6, comma 1 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#)).

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008,art. 6dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art. 6 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 6 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.6 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell'art.6 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, [dell'art.6 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), art.6 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009;O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012, O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; l'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, [O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#)).

Scrutini finali

E' importante fare una distinzione: la questione dell'attribuzione del credito scolastico da parte dell'insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell'insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l'eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la "[Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante. a.s. 2018/2019](#)").

Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento

La Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che "le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi"; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell'insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che "è espressa senza attribuzione di voto numerico" (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell'insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L'art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5

sulla “valutazione del comportamento degli studenti” del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.

Il D.Lvo 62/2017 ha precisato che per essere ammessi all’esame di Stato di scuola secondaria lo studente deve avere una “votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi”. Invece, la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni in tutto il primo ciclo di istruzione - ai sensi dell’art.2 D.Lvo 62/2017 e della Nota prot.1865 del 10.10.2017 - viene espressa in un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. Il Collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento.

Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85, del D.Lgs. 296/94 e [D.P.R. 175/2012](#) l’insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.

La Redazione

- [O.M. n.205 dell’11 marzo 2019. OM n 205 Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018-2019](#)
- [Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico – a.s. 2017/2018](#)
- [Nota dello SNADIR sugli SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante. a.s. 2017/2018](#)
- [Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2017/2018 \(le schede sono puramente orientative\)](#)
- [DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato](#)
- TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è “determinante” in sede di scrutinio finale – L’Insegnamento della religione concorre all’attribuzione del credito scolastico
- Il TAR Lazio conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all'attribuzione del credito scolastico
- Consiglio di Stato - Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010. L'insegnamento della religione concorre alla determinazione del credito scolastico
- SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
- [O.M. n.350 del 2 maggio 2018- Istruzioni esami di stato secondo ciclo - 2017-2018](#)
- O.M. prot.257 del 4 maggio 2017. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. A.S. 2016/2017
- O.M. n. 252 del 19-04-2016 esami di Stato conclusivi a.s. 2015/2016 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali
- O.M. n.11 prot. 320 del 29 maggio 2015. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015
- O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014
- Verbali – O.M. n.37 prot.316 del 19 maggio 2014
- O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012
- Verbali - O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012
- Decreto Ministeriale n. 42 dell’11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 - Prezzi di copertina dei libri di testo della

scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013

- Decreto Ministeriale n. 43 dell'11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 - Tetti di spesa per le adozioni libri di testo negli Istituti d'istruzione secondaria di I e di II grado, per l'anno scolastico 2012/2013
- O.M. n. 42 del 6 maggio 2011
- O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010
- D.M. n.99 del 16 dicembre 2009
- Allegato al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Tabelle A, B e C
- D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009
- Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1/9/2008 n.137, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009
- Circolare Ministeriale n.50 del 20 maggio 2009. Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008-2009
- Circolare Ministeriale n.51 del 20 maggio 2009. anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- Circolare Ministeriale n.46 prot.4777 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009)
- O.M. n.40 dell'8 aprile 2009
- Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009
- O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008
- GRANDI NOVITA' SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE
- Consiglio di Stato - Sez. Sesta - Ordinanza n.2920/2007. Respinta l'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quarter - n.2408/2007. L'Irc entra nel credito scolastico
- MPI - Nota prot. 5664 del 31 maggio 2007
- Consiglio di Stato - Sez. VI - n.2699/2007sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quarter - n.2408/2007
- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007
- Tar Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale
- Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale
- TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti
- Tar Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000. Gli studenti fruitori dell'IRC hanno diritto a vedersi riconosciuto l'impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline
- TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza
- Tar Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima
- CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale Il voto dell'IdR vale
- TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza
- TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico

Poiché in questo collegio docenti/consiglio di classe del..... si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l'interesse e il profitto - dimostrati da chi ha frequentato l'insegnamento della religione cattolica - nell'attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della [Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010](#), dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013, [dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#) e [dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), [dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016](#), [dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017](#) , [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [dell'art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#); ribadendo che – in sede di scrutinio finale – l'insegnamento della religione cattolica concorre all'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009),

DICHIARO

e faccio rilevare ai presenti, sulla base della normativa sopra indicata, LA NULLITA' dell'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.

- [O.M. n.205 dell'11 marzo 2019. OM n 205 Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - a.s. 2018/2019](#)

modir

SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante

Avviso affinché non sia discriminato il voto dell'insegnante di religione

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

E' utile ricordare che:

1. la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
2. La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; [artt. 2 e 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#)).
3. L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini ([art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#)).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007;O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Riteniamo utile riportare un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

"L'alunno/a ha tratto dal percorso formativo dell'irc un profitto complessivo
..... (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera ...
....., ha evidenziato un interesse e capacità Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe
(o agli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia

Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall' O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, [art. 2, comma 1 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dalla Sentenza TAR – Lazio n.33433 del 15 novembre 2010](#)".

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe del(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità".

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarmi tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

La Redazione

- [TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è “determinante” in sede di scrutinio finale – L’Insegnamento della religione concorre all’attribuzione del credito scolastico](#)
- [Tar Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima](#)
- [TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L’insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale](#)
- [Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale](#)
- [TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti](#)
- [TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza](#)
- [Tar Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima](#)
- [CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale Il voto dell'IdR vale](#)
- [TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza](#)
- [TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza](#)

CREDITO SCOLASTICO 5^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2018/2019**D.L.vo n.62 del 13 aprile 2017 - TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007 e dal D.M. n.99 del 16 dicembre 2009)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti a.s. 2018/2019	M<6	7 - 8	
	M=6	9 - 10	
	6< M <=7	10 - 11	
	7< M <=8	11 - 12	
	8< M <=9	13 - 14	
	9< M <=10	14 - 15	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguato	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguato	0,20	
	Inadeguato	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
--------------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

La/Lo studentessa/studente _____ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio finale e, pertanto, è ammesso/a all'esame di stato.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

CREDITO SCOLASTICO 4[^] CLASSE ANNO SCOLASTICO 2018/2019

D.L.vo n.62 del 13 aprile 2017 - TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007 e dal D.M. n.99 del 16 dicembre 2009)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti a.s. 2018/2019	M=6	8 -9	
	6 < M <=7	9 - 10	
	7 < M <=8	10 -11	
	8 < M <=9	11 - 12	
	9 < M <=10	12 - 13	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguito	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguito	0,20	
	Inadeguato	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

La/Lo studentessa/studente _____ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 5[^] classe.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

CREDITO SCOLASTICO 3[^] CLASSE ANNO SCOLASTICO 2018/2019

D.L.vo n.62 del 13 aprile 2017 - TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007 e dal D.M. n.99 del 16 dicembre 2009)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti a.s. 2018/2019	M=6	7 - 8	
	6 < M <= 7	8 - 9	
	7 < M <= 8	9 - 10	
	8 < M <= 9	10 - 11	
	9 < M <= 10	11 - 12	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguito	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguito	0,20	
	Inadeguato	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
--------------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

La/Lo studentessa/studente _____ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 4[^] classe.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico